

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, lunedì 26 ottobre 2009

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria  
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

*Il 1° e il 16 di ogni mese:*

### PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

#### SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

#### SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

### PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

#### SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

#### SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

*Ordinariamente il venerdì di ogni settimana*

### PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA SEZIONE I

#### Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 19 ottobre 2009, n. 31

**Norme per il reclutamento del personale – Presidi idraulici**

Pag. 40614

LEGGI REGIONALI 19 ottobre 2009, n. 32

**Progetto integrato di sviluppo locale denominato «Cetraro»**

Pag. 40615

LEGGI REGIONALI 19 ottobre 2009, n. 33

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19**

Pag. 40616

LEGGI REGIONALI 19 ottobre 2009, n. 34

**Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria**

Pag. 40616

LEGGI REGIONALI 19 ottobre 2009, n. 35

**Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica**

Pag. 40627

LEGGI REGIONALI 19 ottobre 2009, n. 36

**Interpretazione autentica dell'art. 17, comma 4 della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009**

Pag. 40631

#### Regione Calabria REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 15

**Regolamento per la concessione di contributi alle vittime della criminalità e in materia di usura, ai sensi della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008**

pag. 40631

### PARTE PRIMA SEZIONE I

#### Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 19 ottobre 2009, n. 31

**Norme per il reclutamento del personale – Presidi idraulici.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1

1. Nell'ambito delle attività previste dalla legge regionale 14 agosto 2008, n. 28, recante: «Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga», ricercando soluzioni occupazionali stabili di tutti i lavoratori appartenenti al bacino individuato dalla stessa, allo scopo di dare piena attuazione all'istituzione dei presidi idraulici di cui alle DGR 10/6/2002 n. 477, 14/12/2004 n. 996 e 21/9/2009 n. 644, il Dipartimento LL.PP. e l'Autorità del bacino regionale sono autorizzati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a stipulare appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche per la definizione di:

— entità e modalità delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione tecnico-amministrativa dei presidi idraulici;

— organizzazione e funzionamento del servizio di sorveglianza idraulica mediante l'utilizzo di personale specializzato;

— organizzazione e funzionamento del servizio di manutenzione di corsi d'acqua e dei versanti da attuare mediante l'utilizzo della manodopera costituita da operai idraulico forestali.

#### Art. 2

1. Il personale tecnico-amministrativo necessario per la costituzione dei presidi idraulici sarà individuato nell'ambito del personale di ruolo della Regione Calabria anche tra quello dei bacini LSU e LPU.

#### Art. 3

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di monitoraggio della rete idrogeografica regionale l'AFOR è autorizzata

ad assumere a tempo determinato e fino ad un massimo di mesi due il personale già utilizzato per lo stesso servizio dalla società affidataria dell'appalto di cui al bando di gara del 30/1/2008, nelle more che la medesima AFOR provveda all'assunzione, a decorrere dall'1 gennaio 2010 a tempo indeterminato del personale con qualifiche di sorveglianti e ufficiali idraulici, necessario per lo svolgimento del predetto servizio, a mezzo di procedure selettive ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 presso le competenti sedi decentrate per l'impiego di ogni singola provincia in funzione del fabbisogno ricadenti nei singoli presidi idraulici.

#### **Art. 4**

1. La copertura finanziaria per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo precedente è assicurata, relativamente al mantenimento del servizio per mesi due, pari ad € 800.000, mediante anticipazione da parte dell'AFOR nel bilancio 2009. La somma di cui sopra sarà accreditata all'AFOR nell'ambito del bilancio 2010. Negli esercizi finanziari successivi, a decorrere dal 2010, sarà garantita la del costo del personale assunto a tempo indeterminato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 19 ottobre 2009

**Loiero**

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 32

**Progetto integrato di sviluppo locale denominato «Cetraro».**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

#### **Art. 1**

1. Nell'ambito della Programmazione unitaria 2007-2013 è individuato uno specifico Progetto Integrato di Sviluppo Locale denominato «Cetraro» finalizzato alla costituzione di una filiera della ricerca, innovazione tecnologica e trasferimento delle conoscenze del sistema mare. Per la realizzazione del progetto «Cetraro» verrà stipulata specifico accordo di progetto tra la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza, il Comune di Cetraro e l'UNICAL.

2. Il soggetto attuatore e beneficiario è il Comune di Cetraro.

3. La copertura finanziaria è garantita dalla specifica previsione del POR, FESR 2007-2013.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 19 ottobre 2009

**Loiero**

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 33

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1**

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 sono sostituiti dai seguenti:

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento Lavori Pubblici definisce un programma di interventi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 «Norme per l'edilizia residenziale pubblica» in coerenza con le finalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 6982 del 21 ottobre 1996, ad oggetto: «Interventi per la soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali».

2. La copertura finanziaria è assicurata mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'U.P.B. 3.2.02.01 (capitolo 2322224) del bilancio di previsione del 2009.

3. L'erogazione delle risorse per gli interventi di cui al comma 1 avviene sulla base degli stati di avanzamento e/o del rendiconto finale per i lavori già eseguiti, previa acquisizione e verifica della documentazione concernente ciascun intervento e tenendo conto di eventuali contributi già ottenuti dalla Regione per lo stesso fine.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 19 ottobre 2009

**Loiero**

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 34

**Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria.**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

**CAPO I**

*Oggetto, Finalità e Definizioni*

**Art. 1**

*Oggetto e Finalità*

1. La Regione Calabria, con la presente legge che ha per oggetto «Disposizioni in materia di inquinamento acustico», dispone norme finalizzate alla prevenzione, tutela, pianificazione e risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché al miglioramento della qualità della vita delle persone ed alla salvaguardia del benessere pubblico, da modificazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dei relativi decreti attuativi e di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 e si propone, altresì, di perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle «Aree Inquinare Acusticamente (A.I.A.)» preventivamente individuate a seguito di monitoraggio acustico e di promuovere iniziative di educazione ed informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.

2. Le presenti norme riordinano, inoltre, le competenze amministrative in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle disposizioni di cui al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

**Art. 2**

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni specificate all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei relativi decreti attuativi, nonché le seguenti:

— Tecnico competente in acustica ambientale: a norma della legge 26 ottobre 1995, n. 447 è definito «Tecnico competente» in acustica ambientale «la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo». Può svolgere l'attività di Tecnico competente la persona fisica cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

— Classificazione o zonizzazione acustica: la classificazione acustica del territorio comunale definisce aree acusticamente omogenee ed integra gli strumenti urbanistici vigenti; con essi deve essere coordinata al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio. La zonizzazione acustica costituisce il primo strumento per l'attività di verifica e controllo del territorio dall'inquinamento acustico;

— Impatto acustico: per impatto acustico si intendono gli effetti indotti, sulle condizioni sonore preesistente in una determinata porzione di territorio, dall'inserimento in essa di nuove infrastrutture, opere, impianti o attività;

— Clima acustico: per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, considerate al fine di verificare la compatibilità acustica dell'area nei confronti delle tipologie di insediamento che si intendono realizzare nella stessa;

— Area acusticamente inquinata: si definisce area acusticamente inquinata una porzione del territorio comunale individuata nell'ambito dello strumento urbanistico vigente qualora il comune preposto, a seguito di monitoraggio acustico di durata annuale, accetti il superamento dei limiti individuati nell'articolo n. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 di oltre il 10% del tempo di misura.

## CAPO II

### Funzioni e attività

#### Art. 3

##### Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle proprie competenze, e fermo restando quanto previsto nei successivi articoli e dalla legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, la Regione provvede a:

*a)* impartire direttive generali agli Enti locali ed agli altri soggetti competenti favorendo la cooperazione fra i Comuni, le Province, l'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente della Calabria (A.R.P.A.CAL.) e le Aziende Sanitarie Provinciali (A.S.P.) anche al fine di ottimizzare utilizzo delle risorse e semplificare le procedure;

*b)* predisporre ed adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, sulla base delle proposte dei Comuni e delle Province e la definizione, in base alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, delle priorità degli interventi di bonifica. I Comuni dovranno adeguare i propri Piani di risanamento acustico delle A.I.A. al Piano regionale;

*c)* individuare criteri finalizzati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo dell'inquinamento acustico. Nelle more dell'individuazione di tali criteri, si fa riferimento alle specifiche linee guida dell'ANPA (oggi I.S.P.R.A.);

*d)* elaborare, aggiornare e integrare le disposizioni e i criteri tecnici per l'attuazione della presente legge e dei provvedimenti statali in materia di acustica ambientale;

*e)* promuovere ed incentivare, anche con concessione di contributi economici, attività di educazione, divulgazione e sensibilizzazione in collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni ambientaliste e di categoria, nonché con soggetti pubblici e privati abilitati alla formazione specialistica in ambito ambientale;

*f)* approvare, nell'ambito della propria competenza territoriali, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le Province e i Comuni interessati;

*g)* approvare i piani di prevenzione, conservazione, riqualificazione ambientali per le parti del territorio regionale nelle quali si ritenga necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento acustico derivante da sviluppo urbano, industriale, di infrastruttura o nelle quali sia necessario assicurare una particolare protezione dell'ambiente;

*h)* fissare i limiti massimi del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] per le attività temporanee e ricreative svolte all'aperto, soggette ad autorizzazione sindacale in deroga al DPCM 1 marzo 1991;

*i)* vigilare affinché i comuni adottino il piano di zonizzazione acustica del proprio territorio. In caso di prolungata inadempienza, si procederà secondo quanto previsto all'articolo 4 lettera d);

*j)* emanare ordinanze con tingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più province, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b) ed f) sono esercitate dal Consiglio, le restanti sono esercitate dalla Giunta.

3. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana, con proprio atto, disposizioni relative a:

*a)* linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale di cui all'articolo 6. Nelle more si fa riferimento alle linee guida sulla classificazione acustica redatte dall'APAT;

*b)* modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 13;

c) criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico (articolo 16 presente legge) e di valutazione previsionale di clima acustico (articolo 17 presente legge) di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni edilizie o di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività;

d) criteri per la redazione dei piani di risanamento acustico comunali di cui all'articolo 12;

e) criteri per l'individuazione delle aree acusticamente inquinate (A.I.A.);

f) elementi minimi di valutazione ai fini dell'approvazione dei piani di risanamento acustico da parte delle imprese, di cui all'articolo 19;

g) criteri e condizioni in base ai quali i Comuni individuano, sulla base dei Piani regionali ed all'interno dello strumento urbanistico vigente, le aree del proprio territorio con rilevante interesse storico archeologico, paesaggistico, ambientale e turistico;

h) criteri e condizioni in base ai quali i Comuni, in sede di classificazione del territorio comunale, indicano eventuali limiti inferiori a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

i) i criteri in base ai quali i Comuni determinano le priorità temporali per gli interventi di bonifica acustica del territorio.

#### **Art. 4**

##### *Funzioni delle Province*

1. Nell'ambito delle proprie competenze, e fermo restando quanto previsto nei successivi articoli le Province provvedono a:

a) realizzare, avvalendosi preferibilmente dell'A.R. P.A.CAL. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria), sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico del territorio, promuovere l'esecuzione di campagne di misura, la certificazione di qualità, l'analisi dei dati raccolti; predisporre e aggiornare la banca dati nonché trasmettere i dati rilevati alla Regione e ai Comuni interessati;

b) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più Comuni, ovvero i cui effetti sonori si propagano nei territori di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale;

c) attivare sistemi di monitoraggio sulle infrastrutture viarie di competenza;

d) favorire la composizione di eventuali conflitti fra Comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio;

e) esercitare, in via sostitutiva, le competenze comunali in caso di mancato adempimento all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento; i relativi costi sono a carico dei Comuni inadempienti; se entro sei mesi dalla data di scadenza concessa ai comuni per la redazione della zonizzazione acustica, anche la Provincia risultasse inadempiente per le sue competenze, la Regione, su proposta documentata dell'Assessore all'Ambiente, provvederà alla nomina di un Commissario ad acta;

f) approvare, nell'ambito della propria competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto sovra comunali d'intesa con i Comuni interessati;

g) individuare, nell'ambito della propria competenza territoriale, aree acusticamente inquinate sovra comunali, d'intesa con i Comuni interessati;

h) approvare, sentiti i Comuni interessati, piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di imprese produttive di beni e di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia;

i) attuare la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione dell'inquinamento acustico secondo gli obiettivi fissati dal Piano Regionale di Risanamento;

j) emanare ordinanze con tingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla provincia o a parte del suo territorio comprendente più Comuni, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.

#### **Art. 5**

##### *Funzioni dei comuni*

1. I Comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'articolo 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) della presente legge, tutti i comuni predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui al successivo articolo 8.

3. Ancora prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.

4. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i Comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:



a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;

b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;

c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;

d) la concessione delle autorizzazioni in deroga.

5. Nell'ambito della propria competenza territoriale i Comuni individuano le AIA e predispongono i relativi piani pluriennali di risanamento acustico.

6. Nell'ambito della propria competenza territoriale i Comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'articolo 20.

#### Art. 6

##### *Classificazione acustica del territorio*

1. I Comuni entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge approvano, con le procedure previste dall'articolo 8, la classificazione del proprio territorio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione, di immissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ed al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, provvedendo a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee così come individuate dalla tabella A allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) e di seguito riportate:

a) aree particolarmente protette (classe I): rientrano in questa classe le aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, aree di interesse ambientale, aree di interesse storico-archeologico;

b) aree destinate ad uso prevalentemente residenziale (classe II): rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;

c) aree di tipo misto (classe III): rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività ar-

tigianali ed assenza di attività industriali, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;

d) aree ad intensa attività umana (classe IV): rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;

e) aree prevalentemente industriali (classe V): rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di insediamenti abitativi;

f) aree esclusivamente industriali (classe VI): rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate ad attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

#### Art. 7

##### *Criteri per la classificazione*

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le condizioni per la classificazione del territorio comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lett. a) e f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e tenendo conto che la classificazione acustica deve:

a) comprendere l'intero territorio comunale;

b) aggregare, ove possibile, le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare la frammentazione in microaree;

c) delimitare i confini delle aree in modo che le immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un più elevato di rumore non impediscano il rispetto dei limiti della zona a minore livello di rumore, anche prevedendo fasce di ampiezza sufficiente al decadimento del rumore;

d) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto. La localizzazione e l'estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere tali da minimizzare l'impatto acustico conseguente, sia per quanto riguarda l'attività principale, sia per quanto riguarda le attività collegate, in particolare sui recettori sensibili (abitazioni, ospedali, case di cura, scuole, ecc.);

e) considerare l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio;

f) attenersi alle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a);

g) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico, in fase di approvazione della classificazione acustica, hanno facoltà di associare a determinare aree limiti di esposizione al rumore inferiore a quelli stabiliti dallo Stato per la classe rispondente, nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:

a) l'interesse paesaggistico, ambientale o turistico deve essere riconosciuto all'interno degli strumenti urbanistici o di pianificazione comunale, ovvero da atti regionali o provinciali in materia;

b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di norma la riduzione dei limiti non può applicarsi alle aree di classe V e VI;

c) la riduzione dei limiti può essere esercitata per periodi pre-stabiliti nel corso dell'anno e per porzioni di territorio ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione;

d) i limiti più restrittivi non possono essere inferiori ai valori di qualità individuati dallo Stato per ciascuna classe di territorio;

e) devono in ogni caso essere salvaguardati i principi stabiliti dai commi 3 e 13 del presente articolo;

f) tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 recante: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati».

3. Il provvedimento di classificazione acustica dispone misure atte ad evitare che le immissioni sonore provenienti da attività ubicate nelle zone in cui è consentito un più elevato livello di rumore pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più tutelate.

4. All'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, non possono prevedersi aree contigue, anche appartenenti a Comuni confinanti, i cui valori limite si discostino tra loro in misura superiore a 5,0 dB(A) di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 recante «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico».

5. Nel caso di aree già urbanizzate, qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare le prescrizioni di cui al comma 4, il Comune, contestualmente alla classificazione acustica, adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, un piano di risanamento acustico relativamente alle aree individuate.

6. Non possono essere classificate in classe I le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale.

7. Non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all'interno delle zone di rispetto B dell'intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a 100 metri, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione.

8. Non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali ed artigianali.

9. Ai fini della classificazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici.

10. Ai fini della classificazione in classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali.

11. Per le aree classificate in classe I possono essere individuati valori limite inferiori a quelli stabiliti dalla normativa statale.

12. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi e/o intese con lo Stato.

13. Al fine di risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini in relazione al divieto di cui al comma 4, la Provincia territorialmente interessata promuove un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventualmente convoca la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 14, legge n. 241/90 o dell'articolo 24, legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 «Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» e, in caso di mancato accordo, adotta le necessarie e opportune determinazioni vincolanti per i Comuni. Ove il conflitto riguardi Comuni appartenenti a Province diverse, si provvede d'intesa fra le Regioni interessate.

## Art. 8

### *Procedura di approvazione della classificazione acustica*

1. I Comuni approvano la classificazione acustica del territorio entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria della direttiva di cui all'articolo 2.

2. Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica e ne dà notizia con annuncio sul BUR Calabria. Trasmette all'A.R.P.A.CAL., alla Provincia e ai Comuni limitrofi per i rispettivi pareri, gli elaborati contenenti la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all'Albo pretorio per almeno 30 giorni consecutivi con l'indicazione che la proposta può essere esaminata in un ufficio



comunale accessibile al pubblico. Entro i successivi 30 giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune e alla Provincia proposte e osservazioni.

3. Entro 60 giorni dalla richiesta, l'A.R.P.A.CAL., la Provincia e i Comuni limitrofi devono rendere i rispettivi pareri; nel caso di infruttuosa scadenza di tali termini, si può prescindere dai pareri.

4. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri espressi dall'ARPACAL, dalla Provincia e dai Comuni confinanti, approva la classificazione acustica allegando i pareri, se pervenuti, e motivando anche le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate e nei successivi trenta giorni procede alla pubblicazione sul BUR Calabria ed alla trasmissione degli atti definitivi alla Provincia ed alla Regione.

5. I Comuni già dotati di classificazione acustica la adeguano entro sei mesi alle prescrizioni della presente legge secondo il procedimento di cui al presente articolo.

6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con analoga procedura.

#### **Art. 9**

##### *Potere sostitutivo*

1. In caso di persistente inattività degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni disciplinate con la presente legge, la Regione esercita il potere sostitutivo con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale n. 1 del 2006 fermi rimanendo i poteri sostitutivi della Provincia di cui all'articolo 4, comma 1 lettera e).

#### **Art. 10**

##### *Rapporto con i nuovi strumenti urbanistici*

1. I Comuni verificano la coerenza ed assicurano il coordinamento delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, prevista dall'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria».

2. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'articolo 6, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente.

3. È fatta salva la disciplina transitoria prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 30 della presente legge.

#### **Art. 11**

##### *Adeguamento dei Regolamenti edilizi e d'igiene*

1. I regolamenti edilizi e d'igiene devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa.

#### **Art. 12**

##### *Piani comunali di risanamento acustico*

1. Qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia possibile rispettare la disposizione di cui all'articolo 7, comma 4, così come nel caso di superamento dei valori di attenzione, i Comuni sono tenuti a predisporre piani di risanamento acustico, tenendo conto, secondo la normativa vigente:

a) del Piano Urbano del Traffico di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli ulteriori piani adottati o previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale;

b) di programmi di riduzione dell'inquinamento acustico, in particolare nel periodo notturno, prodotto da impianti ed attrezzature utilizzate per i servizi pubblici di trasporto, raccolta rifiuti, pulizia strade.

2. I piani, redatti da un ingegnere o architetto iscritto al relativo Albo e tecnico competente in acustica ambientale ed adottati in conformità all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono finalizzati a pervenire in tempi certi alla bonifica dall'inquinamento acustico, anche mediante la rilocalizzazione delle sorgenti sonore estranee al contesto.

3. I piani comunali di risanamento acustico devono essere adottati contestualmente alla classificazione acustica del territorio nel caso di cui all'articolo 7, comma 5, ovvero entro 12 mesi dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione. In caso di persistente inerzia, o in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, l'adozione del piano è effettuata, in via sostitutiva, dalla Provincia.

4. Il piano di risanamento acustico può essere altresì adottato nel caso in cui il Comune intenda perseguire i valori di qualità.

5. Entro trenta giorni dall'adozione, il Comune trasmette il piano di risanamento alla Provincia ed alla Regione.

6. La Giunta regionale formula, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Linee guida relativamente ai contenuti delle relazioni biennali sullo stato acustico del Comune, previste dall'articolo 7 comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La relazione biennale sullo stato acustico, obbligatoria per i comuni con oltre 30.000 abitanti e per quelli in cui si sia registrato il superamento dei valori di attenzione, deve comunque contenere una dettagliata descrizione ed analisi sull'inquinamento acustico:

a) prodotto dal traffico e dalle infrastrutture stradali sul territorio comunale;

b) da attività generatrici di inquinamento acustico;

c) diretto od indotto dai locali di pubblico esercizio ed intrattenimento quali discoteche, pub, birrerie, club, locali pubblici

che abbiano emissioni dovute ai sistemi di amplificazione sonora o causate dalle attività e dalla permanenza delle persone in vicinanza degli stessi. La relazione deve analizzare i risultati delle misure di bonifica dell'inquinamento acustico ottenuti tramite le determinazioni comunali sulle modalità ed i tempi di esercizio dei pubblici esercizi e locali sopra indicati.

7. Per i Comuni che adottano il PRAC (Piano di Risanamento Acustico Comunale), la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri Comuni la prima relazione deve essere adottata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 13**

#### *Attività all'aperto e temporanee*

1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti indicati nella presente legge.

2. Le attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. h e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8,00-24,00.

3. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 comma 1, lettera h) e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9,00-24,00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

4. Per le attività di cui ai commi 2 e 3, le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB (A) negli intervalli orari 8,00-12,00 e 15,00-19,00 e i 55 dB (A) negli intervalli orari 12,00-15,00 e 19,00-24,00.

5. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7,00-12,00 e 15,00-19,00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione Europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

6. Le emissioni sonore di cui al comma 5, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB(A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere, limitatamente al tempo strettamente necessario, deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la struttura sanitaria competente.

7. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare

deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, 3, 4, 5 e 6, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, acquisendo il parere sanitario della competente Azienda sanitaria provinciale al fine di tutelare la salute della popolazione interessata.

Nel rilascio delle autorizzazioni per attività temporanee, il Comune deve considerare:

a) i contenuti e le finalità dell'attività;

b) la durata dell'attività;

c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;

d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;

e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;

f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;

g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso ed al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nell'autorizzazione il Comune può stabilire:

1. limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;

2. prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;

3. l'obbligo per il titolare, gestore od organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

8. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.

### **Art. 14**

#### *Piano regionale triennale di bonifica acustica*

1. La Giunta regionale, sulla base delle segnalazioni provinciali sullo stato acustico del territorio e dei piani di risanamento comunali, predispone, sentite le Province, una proposta di Piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, stabilendo gli obiettivi di qualità, i criteri di priorità degli interventi, le risorse finanziarie ed i criteri e le modalità di finanziamento.

2. Il Consiglio regionale approva ed aggiorna il piano con l'indicazione degli obiettivi delle priorità di risanamento e delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi.

3. Compatibilmente con le risorse finanziarie rese effettivamente disponibili in sede di approvazione del bilancio, sulla base delle priorità stabilite dal Piano triennale, la Giunta regionale predispose il Programma degli interventi di risanamento dall'inquinamento acustico.

4. La realizzazione degli interventi è periodicamente verificata e, a seguito delle risultanze, il Programma è aggiornato dalla Giunta regionale.

#### Art. 15

##### *Risanamento infrastrutture di trasporto*

1. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e in conformità al Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000 recante «Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore» la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, fissa, per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale, i criteri per la predisposizione dei piani e l'individuazione dei tempi e delle modalità utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.

2. La Regione al fine di conseguire una maggiore efficacia delle azioni da porre in essere ai sensi del comma 5 dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e per l'individuazione delle migliori tecnologie di mitigazione acustica, può stipulare intese ed accordi con le società e gli enti gestori di infrastrutture lineari di trasporto.

3. La Regione concorre alla definizione delle priorità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento concernenti le infrastrutture di interesse nazionale secondo le modalità indicate nel D.M. 29 novembre 2000.

4. La Regione, in sede di definizione dei termini per gli adempimenti previsti dal citato Decreto Ministeriale, determina le sanzioni in caso di inadempienza.

5. Entro sei mesi dalla data di ultimazione degli interventi previsti nel piano, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture provvedono ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi dell'attività di risanamento e trasmettono i dati relativi alla Regione ed al Comune.

6. La Regione, per l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'A.R. P.A.CAL..

#### Art. 16

##### *Disposizioni in materia di impatto acustico*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, fissa i criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico redatta da Tecnico competente in Acustica Ambientale a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere indicate al comma 2 dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, con proprio provvedimento fissa i criteri per la redazione della valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate dagli insediamenti indicati al comma 3, dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette.

3. Ai fini del rilascio del relativo nulla-osta, la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è allegata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, alle domande per il rilascio:

a) di permessi a costituire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);

c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

4. I criteri di cui al comma 3 prevedono modalità semplificate per la documentazione di previsione di impatto acustico relativamente alle attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flusso di traffico.

5. Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui al comma 3 sia prevista la denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione richiesta, definita dai criteri stabiliti dalla Regione, deve essere presentata al Comune e copia deve essere tenuta dal titolare dell'attività che deve presentarla a richiesta dell'autorità competente al controllo.

6. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

7. I Comuni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare i propri regolamenti relativi al rilascio dei permessi a costruire, autorizzazioni e provvedimenti di cui ai commi precedenti.

**Art. 17***Clima acustico*

1. La valutazione previsionale di clima acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), è obbligatoria per le fattispecie di insediamento di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. È altresì obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

2. Detta documentazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda per il rilascio del permesso a costruire o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.

3. Qualora il clima acustico non risulti compatibile con il tipo di insediamento previsto, ai fini dell'emanazione del provvedimento richiesto, il Comune, considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, tiene conto degli effetti di eventuali piani di risanamento necessari al raggiungimento dei valori limite vigenti nonché della previsione, in fase di progettazione, di opportuni accorgimenti anche strutturali e logistici sul ricettore.

**Art. 18***Organizzazione dei servizi di controllo*

1. I Comuni e le Province, negli ambiti di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di controllo previste dall'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sia tramite i Dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A.CAL. ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – A.R.P.A.CAL.», sia avvalendosi di Tecnici Competenti in Acustica Ambientale esterni coordinati dall'A.R.P.A.CAL..

2. Le informazioni acquisite dai servizi di controllo sono integrate in un sistema finalizzato alla prevenzione, alla programmazione dei controlli e degli interventi di risanamento, anche tramite la predisposizione di mappe di rumorosità.

3. I sistemi di monitoraggio acustico sono organizzati dalla Provincia, con particolare riguardo alle strutture nodali di trasporto e per aree vaste, e gestiti dall'A.R.P.A.CAL..

4. Nei casi di attività all'aperto di cui all'articolo 13 i relativi controlli devono essere eseguiti entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'attività di cui si tratta.

**Art. 19***Piano di risanamento delle imprese*

1. Le imprese, a norma dell'articolo 15, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Co-

munale, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.

2. Il Piano di risanamento acustico dell'impresa, deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comune, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto secondo i criteri del comma 2 e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni successive.

4. Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il Sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a dodici mesi.

5. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il Piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

**Art. 20***Nuove attività imprenditoriali*

1. Per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, l'impresa deve presentare al Comune apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa.

**Art. 21***Prevenzione dell'inquinamento acustico da traffico veicolare*

1. Nella costruzione di nuove strade e nelle opere di ristrutturazione ed ampliamento di quelle esistenti, devono essere utilizzate tecnologie tali da consentire il contenimento o la riduzione del livello equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] al valore limite stabilito dalla legge. Gli enti appaltanti sono incaricati del controllo e verificano la conformità della progettazione e dell'esecuzione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti ai criteri emanati dai Ministeri competenti. Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] prodotto dal traffico veicolare non deve superare i limiti di zona.

2. Il Comune favorisce il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale mediante:

a) il Piano Urbano del Traffico redatto ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 285/1992 che deve comprendere:

1) l'analisi dell'inquinamento acustico, da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, causato dal traffico stra-



dale in vicinanza di ospedali, di scuole o di edifici destinati agli usi sensibili al rumore e nelle aree particolarmente protette;

2) l'indicazione delle strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o esclusione del traffico o di categorie di veicoli per ridurre l'inquinamento acustico;

3) le modalità delle verifiche da realizzare per la determinazione degli effetti sull'inquinamento acustico conseguenti a modifiche della viabilità;

b) il controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli per la verifica del rispetto delle norme del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il miglioramento e le verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del Comune;

d) il Piano di risanamento comunale.

### **Art. 22**

#### *Prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto pubblico*

1. Le società concessionarie di trasporti pubblici urbani ed extraurbani, operanti nella regione, devono utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i limiti posti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Il parco macchine esistente deve essere progressivamente adeguato, adottando meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso. A tal fine, le società concessionarie di trasporti pubblici urbani e le società concessionarie di trasporti pubblici extraurbani presentano rispettivamente al Comune ovvero alla Provincia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di adeguamento del parco macchine esistente da realizzare entro i successivi tre anni.

### **Art. 23**

#### *Traffico aereo*

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, formula direttive e linee guida relativamente ai sistemi di monitoraggio, ai sistemi di acquisizione di dati ed agli interventi per la minimizzazione dell'impatto acustico nelle aree di rispetto aeroportuali anche ai fini del loro coordinamento ed integrazione a livello regionale.

### **Art. 24**

#### *Prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici*

1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture industriali, la progettazione deve prevedere il progetto acustico redatto da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale che dovrà individuare misure ed interventi atti a contenere l'emissione di rumore.

Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con la redazione di un progetto acustico, da parte di tecnici abilitati muniti di qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, finalizzato al raggiungimento dei requisiti

acustici passivi in opera definiti con DPCM 5/12/1997. In attesa dell'emanazione dello specifico D.P.C.M. che regola in materia, come previsto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 articolo 6, comma 1, lettera h), il progetto dovrà rispettare le linee guida che l'Assessorato all'Ambiente della Regione emanerà entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

2. Ai fini degli interventi acustici da effettuare sui fabbricati, i maggiori volumi ed altezze necessari per il raggiungimento dei requisiti acustici di normativa, non sono da considerare nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura a norma dell'articolo 49 (miglioramenti tecnologici) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

3. A fine lavori tutti gli edifici, ai sensi del DPCM 5/12/1997, devono essere corredati da certificato di collaudo acustico relativo ai requisiti passivi rilasciato da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

4. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo acustico deve essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

5. Il certificato di collaudo acustico dovrà essere presentato al Comune in allegato alla richiesta per il rilascio del certificato di agibilità, pena la nullità dell'atto.

6. L'Amministrazione comunale ove ricade l'immobile destinato ad attività industriali, commerciali, artigianali, uso ufficio e per civile abitazione, per la certificazione acustica può avvalersi della competente ARPACAL o nominare un proprio tecnico abilitato di fiducia munito della qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che provvederà ad effettuare le verifiche fonometriche ed accertamenti di rito redigendo «certificazione acustica» per tutti quegli edifici che sono stati dichiarati agibili a far data dall'entrata in vigore del D.P.C.M. 5/12/1997 e «Nulla Osta Tecnico d'Impatto Acustico» per i nuovi edifici soggetti a rilascio di «permesso a costruire» (concessione edilizia) con spese tariffate a carico del soggetto richiedente.

7. L'attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d'uso.

### **Art. 1**

#### *Controlli e verifiche*

1. Il Comune, avvalendosi di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di propria fiducia procede al controllo dell'osservanza delle norme di cui all'articolo 24, comma 6, della presente legge anche in corso d'opera ovvero entro un anno dalla data di fine lavori dichiarata dal soggetto destinatario del titolo di costruzione.

2. In caso di accertamento di gravi difformità in corso d'opera, il Sindaco ordina la sospensione dei lavori ed intima al destinatario del titolo di costruzione di apportare le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal D.P.C.M. 5/12/1997 e dalla presente legge.

3. Il Sindaco, con i provvedimenti mediante i quali ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'ade-



guamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 28.

#### **Art. 26**

##### *Tecnici Competenti in Acustica Ambientale*

1. Il Tecnico Competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del Diploma Universitario ad indirizzo scientifico ovvero del Diploma di Laurea ad indirizzo scientifico.

2. Su domanda degli interessati, corredata dalla documentazione prevista dalla Regione, l'Assessorato regionale all'Ambiente provvede, tramite apposita Commissione, alla valutazione della documentazione ed al riconoscimento della figura di «tecnico competente» in acustica ambientale di cui all'articolo 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i dipendenti delle strutture pubbliche territoriali, all'interno delle stesse, non possono svolgere attività proprie del tecnico competente se non già in possesso del riconoscimento regionale.

4. La Regione potrà stabilire criteri e requisiti per il riconoscimento del periodo di «attività non occasionale» svolta nel campo dell'acustica utile ai fini del conseguimento delle competenze da sottoporre a valutazione della Commissione per la deliberazione di Tecnico Competente.

#### **Art. 27**

##### *Controlli*

1. Le Province, avvalendosi dell'A.R.P.A.CAL., esercitano le funzioni di controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore che interessano il territorio di più Comuni per l'attuazione della presente legge.

2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di controllo previste all'articolo 14, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 avvalendosi dell'A.R.P.A.CAL. o di Tecnici Competenti in Acustica Ambientale iscritti in appositi elenchi comunali.

3. Gli Enti locali nel rispetto delle competenze fissate ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 28.

#### **Art. 28**

##### *Sanzioni amministrative*

1. La violazione delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dalla Regione, dalle Province e dai Comuni è punita con sanzione amministrativa da € 258,23 ad € 10.329,14 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalle disposizioni della presente legge e della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il responsabile della violazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, è tenuto a porre in essere le azioni di risanamento per il rispetto dei limiti e dei valori suddetti. Nel caso di più violazioni della medesima specie, commesse nell'arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile è revocato il provvedimento amministrativo abilitante all'esercizio dell'attività, laddove previsto.

3. All'accertamento, alla contestazione e alla riscossione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono i Comuni, che utilizzano i proventi delle sanzioni medesime per il finanziamento dei piani di risanamento.

### **CAPO III**

#### *Disposizioni finanziarie, transitorie e finali*

#### **Art. 29**

##### *Disposizioni finanziarie*

1. La Regione, a norma dell'articolo 13 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può concedere a Comuni e Province contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione degli interventi di rispettiva competenza, attingendo alle risorse del proprio bilancio ovvero, sussistendone i presupposti, a finanziamenti statali e/o comunitari.

#### **Art. 30**

##### *Norme transitorie*

1. Nei Comuni dotati della classificazione acustica ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 1 marzo 1991, gli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione regionale vigente ed in particolare dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono approvati in conformità alla medesima classificazione fino al suo adeguamento a norma del comma 3 dell'articolo 3 della presente legge.

2. Nei restanti Comuni, fino all'approvazione della classificazione acustica redatta ai sensi della presente legge, gli strumenti urbanistici sono approvati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) gli strumenti adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 6, comma 1, del DPCM 1 marzo 1991;

b) gli strumenti adottati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'art. 16 della presente legge.

c) Dalla data di approvazione della classificazione acustica, le varianti al PRG ovvero al PSC di cui all'articolo 27 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, sono approvate in conformità alla stessa.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 19 ottobre 2009

**Loiero**

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 35

**Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

*Finalità*

1. La presente legge persegue l'obiettivo di una maggiore tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica, la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni.

**Art. 2**

*Disposizioni generali*

1. La legge detta disposizioni in merito alle competenze in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sia generali che attuativi, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni, nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella Parte II, Capo II e Capo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 64/1974, nella legge 1086/1971 e successivi DD.MM., ed in particolare nel D.M. 1401/2008 «Approvazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni».

**Art. 3**

*Autorizzazione sismica*

1. Chiunque, nel territorio regionale, intenda procedere a nuove costruzioni, adeguamento, miglioramento, riparazioni ed interventi locali, nonché interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione scritta del competente Servizio Tecnico regionale (ex Ufficio del Genio Civile). A tal fine, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 93 del DPR 380/2001, è tenuto a farne denuncia allo Sportello Unico per l'Edilizia, trasmettendo in triplice copia il progetto esecutivo delle opere in oggetto firmato dal progettista, dal Direttore dei lavori e dagli altri tecnici redattori del progetto. Nei casi in cui le Amministrazioni comunali non abbiano ancora costituito lo Sportello Unico per l'Edilizia, come previsto dall'art. 5 del DPR 380/2001, la denuncia dei lavori, ai fini dell'autorizzazione, va trasmessa direttamente al competente Servizio Tecnico regionale e per conoscenza all'Amministrazione comunale, secondo quanto meglio definito nel Regolamento regionale di attuazione.

2. Le Amministrazioni comunali devono custodire e aggiornare costantemente il registro delle denunce dei lavori e le rela-

tive autorizzazioni preventive, da esibire, su richiesta, ai funzionari, ufficiali, agenti indicati nell'articolo 103, del DPR 380/2001. Le Amministrazioni comunali che non hanno ancora costituito lo Sportello Unico dell'Edilizia, di cui all'articolo 5 del DPR 380/2001, devono provvedere alla loro costituzione entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al presente comma sempreché non trattasi di manufatti per la cui realizzazione è previsto il preventivo rilascio del permesso di costruire e sempreché la realizzazione dell'opera non è oggetto di concessione di costruzione e gestione, o di affidamento unitario a Contraente Generale.

4. I principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica», dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia» Parte II «Normativa tecnica per l'edilizia» - Capo II e Capo IV, dalle relative norme tecniche emanate con i successivi DD.MM., dal D.M. 14 gennaio 2008, dal Dlgs 163/06, dal DPR 554/99, e s.m.i..

5. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nel Capitolo 12 delle «Norme Tecniche per le Costruzioni» di cui al D.M. 14/1/2008.

**Art. 4**

*Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto*

1. La denuncia dei lavori e la trasmissione del progetto, di cui al comma 1 del precedente articolo, devono avvenire nei modi indicati dal relativo Regolamento regionale di attuazione della presente legge.

2. Ogni modificazione strutturale, planimetrica od architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve essere oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispetto della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale.

3. Il Servizio Tecnico regionale, attraverso lo Sportello Unico per l'Edilizia competente per territorio, acquisisce gli atti al protocollo. Effettuate le verifiche, con le modalità riportate nel Regolamento regionale, restituisce due copie del progetto, con gli allegati debitamente vidimati, unitamente all'autorizzazione ad eseguire l'opera, allo stesso Sportello Unico per l'Edilizia.

4. L'autorizzazione rilasciata dal Servizio Tecnico regionale, di cui al comma 3 del presente articolo, costituisce l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n.64 o all'articolo 94 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,

fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

5. Lo Sportello Unico per l'Edilizia trattiene una copia completa del progetto, con gli allegati debitamente vidimati, e dell'autorizzazione di cui al precedente comma 4, ai fini dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 o dall'articolo 93 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e provvede a consegnare l'altra copia completa al committente.

6. Il titolare del progetto o il R.U.P. ed il direttore dei lavori sono obbligati a comunicare, per iscritto al competente Servizio Tecnico regionale, la data di inizio dei lavori che forma parte integrante della denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della presente legge.

7. Il progetto con gli allegati muniti dell'autorizzazione ad eseguire l'opera, o una loro copia recante attestazione di conformità agli originali, devono essere custoditi in cantiere per le verifiche di legge.

8. L'autorizzazione ad eseguire l'opera decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti norme di legge, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.

#### **Art. 5**

*Adempimenti legge 5 novembre 1971 n. 1086 parte II capo II D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380*

1. Tutti gli adempimenti previsti dalla legge 1086/1971, ovvero dagli articoli 65 e 67 del DPR 380/2001, vengono effettuati presso i Servizi Tecnici regionali competenti per territorio, con le modalità previste dal Regolamento regionale di attuazione.

#### **Art. 6**

*Progetto ed allegati*

1. Il progetto deve avere carattere esecutivo, deve essere redatto secondo i contenuti dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ovvero dell'articolo 93 del DPR 380/2001 e delle altre norme statali in materia (Dlgs 163/06, DPR 554/1999, DD.MM. normative tecniche) e deve comprendere tutti gli elaborati richiesti dalle NTC08, nonché disposto dalle leggi regionali (articolo 22, legge regionale n. 7/2006), secondo quanto riportato negli allegati del Regolamento regionale.

2. Qualora l'intervento si relativo ad opere di sopraelevazione di cui all'articolo 90 comma 1 del DPR 380/2001, al progetto esecutivo deve essere allegato un certificato redatto dal progettista per come stabilito dal Regolamento regionale. La predetta certificazione sostituisce quella prevista dall'articolo 90 comma 2 del DPR 380/2001.

3. La denuncia deve contenere una dichiarazione di responsabilità nella quale tutti i tecnici intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestino che il progetto è stato redatto in conformità alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ovvero alla Parte II Capo IV Sezione I del DPR 380/2001 e

dei relativi decreti ministeriali e delle altre norme in materia (Dlgs 163/06, DPR 554/99, DD.MM. normative tecniche) e che lo stesso è corrispondente a quello presentato ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile che venga indicata la classificazione della tipologia di intervento e la classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal Regolamento regionale.

#### **Art. 7**

*Verifiche*

1. Il Servizio Tecnico regionale competente per territorio esercita verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera e sulle opere ultimate, per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla Parte II Capo IV Sezione I del DPR 380/2001 e dei relativi DD.MM..

2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal Regolamento regionale, anche con l'utilizzo delle procedure informatizzate previste.

3. Il Servizio Tecnico regionale esegue, per tutte le opere classificate dal Regolamento come a) edifici e b) ponti, verifiche preliminari di conformità dei progetti. Le verifiche vengono condotte in modo automatico attraverso i dati inseriti nel sistema informatico con la procedura definita dal Regolamento stesso.

4. Il Servizio Tecnico regionale provvede ad una verifica sostanziale dei progetti afferenti alle classi d'uso III e IV (per come specificato dal Regolamento), nonché per tutte le opere per le quali non è implementata la verifica preliminare di conformità.

5. Nel caso di verifica sostanziale, il Servizio Tecnico regionale provvede all'istruttoria degli atti progettuali.

6. Per le opere relative alle classi d'uso I e II le verifiche sostanziali sono effettuate sulla base delle verifiche preliminari di conformità di cui al precedente comma 3, secondo quanto specificato dal Regolamento.

7. Il rilascio dell'atto autorizzativo avviene a seguito dell'esito della verifica preliminare di conformità e/o dell'esito della verifica sostanziale per come disciplinato dal Regolamento.

8. I progetti per i quali è richiesta eventuale approvazione in sanatoria sono oggetto di verifica sostanziale secondo le modalità previste dal Regolamento.

#### **Art. 8**

*Collaudo statico*

1. Il collaudo statico deve essere eseguito per tutte le opere di cui alla presente legge regionale e disciplinate dal D.M. 14/1/2008.

2. I Certificati di Collaudo di tutte le opere, di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere depositati al Servizio Tecnico regionale.

3. Le modalità di scelta del tecnico incaricato del collaudo statico delle opere e i suoi adempimenti sono indicati dal Regolamento regionale. Il soggetto incaricato, singolo professionista, deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge.

#### **Art. 9**

##### *Certificato di idoneità statica*

1. Il certificato di idoneità statica, relativo ad edifici, deve essere depositato presso il Servizio Tecnico regionale solo ed esclusivamente se a supporto di una pratica di condono edilizio ai sensi delle leggi n. 47 del 28 febbraio 1985, n. 724 del 23 dicembre 1994, n. 326 del 24 novembre 2003 e ss.mm.ii..

2. Lo stesso certificato deve essere redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dalle sopra citate leggi e dai successivi DD.MM. e firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia, in possesso dei requisiti di legge.

#### **Art. 10**

##### *Responsabilità*

1. I progettisti hanno la responsabilità diretta della conformità delle opere progettate alle norme contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64, ovvero alla Parte II Capo IV Sezione I del DPR 380/2001, dei relativi DD.MM. e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.

2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, devono garantire che l'opera sia realizzata in conformità al progetto depositato.

3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo di cui all'articolo 8 della presente legge, devono anche attestare che le opere sono state seguite in conformità al progetto autorizzato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive.

4. Per le opere non soggette alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per le opere in cemento armato» o alla Parte II Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il direttore dei lavori, entro dieci giorni dall'ultimazione degli stessi, è tenuto ad inviare al Servizio Tecnico regionale e al collaudatore, comunicazione dell'avvenuta ultimazione, nonché una dichiarazione di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica ed al progetto depositato.

#### **Art. 11**

##### *Repressione delle violazioni*

1. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati nell'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nell'articolo 103 del D.P.R. n. 380/2001, appena accertato un fatto che costituisce

violazione delle norme sismiche, compilano processo verbale trasmettendolo al Servizio Tecnico regionale competente per territorio.

2. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla presente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalità previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ovvero nella Parte II Capo II Sezione II e Capo IV Sezione III del D.P.R. n. 380/2001.

#### **Art. 12**

##### *Utilizzazione degli edifici*

1. Il rilascio del certificato di agibilità, di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001, è condizionato alla esibizione del certificato di collaudo statico di cui all'articolo 8 della presente legge, integrato con l'attestazione, da parte del collaudatore, della rispondenza dell'opera collaudata alla normativa antisismica, per come previsto dall'articolo 62 dello stesso D.P.R. n. 380/2001, nonché al progetto depositato presso il Servizio Tecnico regionale.

2. Il certificato di cui al precedente comma, deve comunque essere munito dell'attestato di avvenuto deposito.

#### **Art. 13**

##### *Vigilanza*

1. Per quanto riguarda la vigilanza si applicano le disposizioni previste dalle leggi n. 64/74, n. 1086/71, dal D.P.R. n. 380/2001 e da ogni altra disposizione vigente in materia.

#### **Art. 14**

##### *Sistema sanzionatorio*

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, del D.P.R. n. 380 del 2001.

2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III, del D.P.R. n. 380 del 2001.

3. Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 99 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 24 della legge 2/2/1974 n. 64) sono demandate agli Enti territoriali.

4. La Regione provvederà a vigilare, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.

#### **Art. 15**

##### *Parere sugli strumenti urbanistici*

1. Tutti i comuni nella procedura di formazione e/o adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e/o intercomunale come definiti dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria» e delle eventuali va-



rianti agli stessi strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, devono richiedere al Servizio Tecnico regionale competente per territorio, il parere ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (art. 87 del DPR 380/2001) ai fini della verifica di compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

2. Il suddetto parere va acquisito nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla legge regionale 19/02 e s.m.i., ovvero prima dell'adozione, se la procedura di formazione dello strumento urbanistico prevede la preliminare adozione, altrimenti prima della loro approvazione in base anche a quanto stabilito successivamente dal Regolamento regionale di attuazione.

3. I Piani Strutturali Comunali (PSC) e i Piani Strutturali in forma Associata (PSA) devono essere corredati dagli studi geologici previsti dal comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 ed elaborati nel rispetto di quanto dettato dalle Linee Guida della pianificazione regionale approvate con DCR n. 106/06 e successivamente nel rispetto del Quadro Territoriale regionale alla sua entrata in vigore. Tali studi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici.

4. Nella definizione dei Piani Strutturali, il Servizio Tecnico regionale competente per territorio, esprime parere nei termini e modalità fissati dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, per come successivamente specificato nel Regolamento regionale.

#### **Art. 16**

##### *Attuazione procedure*

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva il Regolamento di attuazione ed i relativi allegati tecnici.

2. Il Settore Tecnico regionale, attraverso i Servizi Tecnici regionali, attua le procedure per la denuncia, la verifica l'autorizzazione, ed adempimenti connessi, degli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge, attraverso le procedure informatiche (SI-ERC, Sistema Informatico-Edilizia Regione Calabria, e SI-TERC, Sistema Informatico-Territoriale Regione Calabria) predisposte in attuazione della D.G.R. n. 73 del 18 gennaio 2008, che saranno integrate con il Sistema Informativo Territoriale e l'Osservatorio delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.) della Regione.

3. Al fine di potenziare i Servizi Tecnici regionali dislocati nelle province calabresi in virtù dei nuovi adempimenti previsti dalla presente legge, il Dipartimento LL.PP., in questa prima fase, è autorizzato a stipulare ulteriori protocolli d'intesa con Eucentre e, ove necessario, con soggetti pubblici dotati di specifiche e comprovata competenza in materia.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 3 si fa fronte con le risorse provenienti dall'applicazione del comma 3, dell'articolo 22 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7.

#### **Art. 17**

##### *Disposizioni transitorie*

1. Fermo restante quanto previsto all'articolo 1, per le opere di cui all'articolo 3 che risultano acquisite al protocollo dei Servizi Tecnici regionali competenti per territorio, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalità di trasmissione ed istruttoria per come stabilito dalla legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 «Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Snellimento delle procedure in attuazione dell'art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741» e dal Regolamento n. 1 del 1994 fino all'ultimazione dei lavori ed all'eventuale collaudo. Tutte le opere anzidette, che hanno ricevuto l'attestato di deposito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7, e che non hanno comunicato il concreto inizio dei lavori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere riproposte e sottoposte ad autorizzazione ai sensi e secondo le modalità della presente legge.

#### **Art. 18**

##### *Abrogazioni*

1. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 17, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge regionale 27 aprile 1998 n. 7, ad eccezione dell'articolo 12;
- b) l'articolo 30 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9;
- c) il Regolamento n. 1 del 12 novembre 1994.

#### **Art. 19**

##### *Norma di rinvio*

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dal Regolamento Regionale di attuazione trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

#### **Art. 20**

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 19 ottobre 2009

**Loiero**



LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 36

**Interpretazione autentica dell'art. 17, comma 4 della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Il quarto comma dell'articolo 17 della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009 va interpretato nel senso che il finanziamento delle scuole di specializzazione vale per l'anno accademico 2008/2009 e per i cinque anni successivi con utilizzazione delle risorse allocate all'UPB 6.1.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2009, pluriennale 2009-2011 e successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 19 ottobre 2009

**Loiero**

**Regione Calabria**  
**REGOLAMENTI REGIONALI**

REGOLAMENTO REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 15

**Regolamento per la concessione di contributi alle vittime della criminalità e in materia di usura, ai sensi della legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1**

*Oggetto e definizioni*

Il presente regolamento determina i criteri e le procedure per la concessione dei contributi regionali alle vittime della criminalità e in materia di usura, in attuazione del disposto della Legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008.

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per «legge» la Legge Regionale 16 ottobre 2008 n. 31 avente ad oggetto «interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura»;

b) per «vittima della criminalità», la persona fisica che ha presentato denuncia alla competente autorità per aver subito un pregiudizio fisico o psicologico, nonché danni materiali, in seguito a reati, con particolari riferimenti alla criminalità organizzata all'estorsione e all'usura, e che ha collaborato con gli organi di polizia e/o giudiziari per l'individuazione dei responsabili e che non abbiano in corso a loro carico indagini per reati di mafia e/o di criminalità organizzata;

c) per «organizzazione beneficiarie» della seconda quota del fondo prevista dall'art. 4 comma 2 della legge regionale 16 ottobre 2008 n. 31, le associazioni e organizzazioni antiracket ed antiusura, costituite ed iscritte alle prefetture ai sensi della legge 44/99 e s.m. ad eccezione dei confidi, di cui alla legge 16/8/1999 n. 455, nonché le Fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni ed associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla Legge 108/1996 purché iscritte nel registro istituito presso le Prefetture competenti ai sensi dei D.M. 7/9/1994 n. 614 e 21/10/1999 n. 451 del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro della Giustizia e per i Confidi e le Cooperative Fidi aventi in atto convenzioni bancarie per «Fondi Antiusura»;

d) per «Commissione», la Commissione Consiliare contro il Fenomeno della Mafia in Calabria, istituita con L.R. 27/12/2002 n. 50.

**Art. 2**

*Norme generali*

1. La Regione concede, direttamente tramite il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, che potrà avvalersi della Fonda-

zione Calabria Etica, i contributi previsti dalla legge regionale n. 31 del 16 ottobre 2008, ai soggetti residenti nella Regione Calabria e ai loro familiari che hanno subito danni alla persona o a cose, in conseguenza di atti delittuosi connessi alla criminalità o che sono vittime del fenomeno estorsivo.

2. Per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge, il Dipartimento Bilancio e Patrimonio o, se incaricata, la Fondazione Calabria Etica, sulla base del programma annuale di interventi definito dalla Giunta procedono alla predisposizione pubblicazione di apposito avviso pubblico, ripartito per interventi e per categorie di beneficiari, con la previsione di un termine per la presentazione delle istanze non inferiori a 40 giorni e la quantificazione del limite massimo del contributo una tantum.

3. Nella concessione dei benefici potrà tenersi conto della natura e dell'entità del danno e, se del caso, dell'ordine cronologico di acquisizione delle istanze, fermo restando il limite delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio per le quote del fondo di cui all'art. 4 della legge.

4. I benefici economici contemplati dal presente regolamento, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze concesse da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze e comunque, in caso di cumulo, i contributi concessi per danno derivante da uno stesso evento non possono superare il 60% del danno quantificato.

5. I richiedenti i benefici previsti dal presente regolamento devono nell'istanza dichiarare se hanno richiesto ed ottenuto provvidenze per lo stesso evento da altra pubblica amministrazione e la tipologia di contributo ottenuto.

6. Dai contributi erogati secondo le finalità e modalità indicate nel presente regolamento, sono comunque detratti gli eventuali indennizzi corrisposti da parte di compagnie assicurative per le medesime causali, nonché le somme eventualmente riscosse a titolo di risarcimento del danno.

### Art. 3

#### *Documentazione delle istanze*

1. I richiedenti i benefici previsti dalla legge devono presentare unitamente alla domanda, oltre alla specifica documentazione prevista dall'avviso pubblico di cui al precedente articolo 2:

— attestazione dell'autorità competente in ordine all'accertamento della autenticità delle denunce, asseverata dalla stessa autorità ricevente la denuncia, anche in assenza di sentenza, da cui risulti, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini eseguite, la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale o il danneggiamento;

— autenticità della documentazione prodotta, con particolare riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati a questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

### Art. 4

#### *Indennizzo alle vittime del fenomeno estorsivo*

1. È concesso ai soggetti che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, commerciale, imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio regionale.

La Regione concede un indennizzo di importo variabile da € 5.000,00 ad € 100.000,00 (su presentazione di istanza progetto corredata da idonea relazione illustrativa) previo accertamento dei requisiti dei richiedenti.

2. L'indennizzo è concesso alle vittime di cui al precedente comma o, in caso di morte, ai loro familiari, compresi i conviventi more uxorio. L'indennizzo è concesso a condizione che il soggetto leso, o i familiari richiedenti, risultino essere, al tempo dell'evento, del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.

3. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni, la Regione corrisponde ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo fino ad un massimo di € 10.000,00 sugli importi fatturati per l'acquisto e l'installazione, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.

4. Per i danneggiamenti di immobili e loro pertinenze è concesso un contributo in misura non superiore all'80% della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino ad un importo massimo di € 30.000,00. A valere sul contributo concesso può essere erogata una anticipazione pari al 40% a presentazione di un certificato di inizio lavori.

5. Per i danneggiamenti di autovetture o altri mezzi di trasporto od anche di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati, il contributo è pari alle spese di riparazione e, comunque, non superiore ad € 5.000,00 per singola unità. In caso di distruzione totale, previa esibizione del certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro, il beneficio è commisurato al 60% del prezzo di listino di un mezzo identico o, nel caso di un mezzo non più in produzione, simile per potenza e caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento a quello reso inservibile a causa dell'attentato.

6. Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali indennizzi erogati da parte delle compagnie assicurative per gli identici rischi realizzatisi.

7. La Regione concede un indennizzo di € 50.000,00 nel caso in cui la morte della vittima determini la chiusura dell'attività produttiva per impossibilità dei familiari, compreso il convivente more uxorio, di continuare a proseguirla. L'indennizzo è concesso a condizione che la vittima, o i familiari richiedenti, risultino essere, al tempo dell'evento, del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.

8. Nel caso sia necessario un supporto psicologico alle vittime della criminalità ed ai loro familiari, l'assessorato competente e/o la Fondazione provvederà al rimborso delle cure, previa esibizione di idonea documentazione delle stesse.

9. Sono esclusi dall'accesso ai benefici previsti dalla presente legge, tutti coloro che hanno riportato condanna per reati associativi (nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203), nonché coloro nei confronti dei quali risulta applicata una misura di prevenzione personale e/o patrimoniale.

#### **Art. 1**

##### *Sostegno agli orfani*

1. Il beneficio di cui all'ex art. 7 della legge regionale 31/2008 è concesso in favore degli orfani delle vittime della criminalità, secondo le seguenti modalità:

a) ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera a) e b) sino al compimento della scuola dell'obbligo e sino al compimento delle scuole medie superiori, limitatamente agli anni di regolare corsi di studi, secondo la normativa vigente in materia. Qualora il soggetto non dovesse essere ammesso alla classe scolastica successiva a quella frequentata, il beneficio, limitatamente a quell'anno, sarà sospeso;

b) ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) non oltre il primo anno fuori corso di una facoltà universitaria, purché si consegua il superamento di almeno una materia cosiddetta fondamentale durante ciascun anno accademico;

c) sino al compimento di un corso di studi universitari e comunque non oltre il primo anno fuori corso, € 5.000,00 annui.

L'erogazione dei contributi, soggetti a rivalutazione annuale pari al tasso di inflazione accertata dall'ISTAT per l'anno precedente, cessa nel momento in cui è intrapresa una qualunque attività lavorativa.

2. La domanda per la concessione del beneficio deve essere presentata nei modi e termini di cui all'art. 2 del presente Regolamento allegando alla stessa, oltre alla documentazione di cui allo stesso art. 2, anche attestazione rilasciata dall'Istituto scolastico o universitario certificante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. L'allegazione di tale attestazione dovrà essere reiterata ogni anno, al fine di provare la persistenza in capo al soggetto che usufruisce del contributo, dei requisiti necessari per il conseguimento del beneficio.

#### **Art. 6**

##### *Utilizzo quota fondo di cui all'art. 4, comma 2, della Legge 31/2008*

1. Possono accedere ai benefici di cui agli articoli 4, comma 2, e 10, commi 1 e 2, della legge 31/2008, le organizzazioni di cui all'art. 1 lettera c) del presente Regolamento.

2. Gli Enti di cui al presente articolo devono corredare la richiesta di contributo da specifico progetto concernente le attività di cui alle lettere c), d), e), f) dell'art. 4 comma 2 della Legge, da inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno al settore bilancio della Giunta regionale entro il 31 dicembre, per il primo anno di vigenza della legge, ed entro il 30 giugno per gli anni successivi, valendo a riguardo il timbro postale.

#### **Art. 7**

##### *Contributi mirati all'assistenza legale e consulenza professionale in materia di usura*

1. I contributi mirati all'assistenza legale e alla consulenza professionale in materia di usura, sono riconosciuti ed erogati agli Enti antiracket/antiusura di cui all'art. 10 della legge che si avvalgono di professionisti dedicati allo specifico settore.

2. Gli Enti di cui al precedente n. 1 dovranno stipulare con i professionisti incaricati apposite convenzioni che prevedano l'applicazione dei minimi tariffari per l'opera dagli stessi prestata.

3. L'Ente, per l'accesso al contributo, deve predisporre, unitamente al professionista incaricato apposita scheda progettuale contenente le attività da svolgere, l'opera già prestata e le iniziative da intraprendere per gli aspetti collaterali al fenomeno dell'usura, quali le opposizioni a decreto ingiuntivo, i pignoramenti, le esecuzioni immobiliari e mobiliari, nonché ogni documentazione da cui emerge lo status di vittima o potenziale vittima dell'usura anche con riferimento al successivo comma 4 del presente articolo.

4. Per le valutazioni di carattere finanziario dell'assistito, per le valutazioni di possibilità di accesso al credito speciale o ordinario, nonché per le valutazioni sul processo da attuare per la normalizzazione della struttura aziendale e/o commerciale finalizzato alla fruizione del credito ordinario, l'Ente sottoscriverà apposito accordo con un confidi operante ed avente sede legale nel territorio calabrese.

5. Il contributo erogato all'Ente per l'assistenza legale e la consulenza professionale in materia di usura, non può essere inferiore ad € 5.000,00 e superiore ad € 15.000,00 per soggetto assistito, secondo valutazione da effettuarsi sulla scheda progettuale predisposta e sul programma di tutoraggio sottoscritto dall'assistito, adottando criteri valutativi concernenti la quantità dell'attività da svolgere e la qualità del progetto da intraprendere.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le organizzazioni dovranno presentare presso l'Assessorato al Bilancio, una circostanziata relazione esplicativa delle attività di assistenza e consulenza svolte, onde consentire all'organo regionale competente la liquidazione del beneficio da erogare per l'anno successivo.

#### **Art. 8**

##### *Trasparenza e tracciabilità della spesa*

1. La Regione – Dipartimento Bilancio e Patrimonio o la Fondazione Calabria Etica individueranno l'unità organizzativa competente ed il nominativo del Responsabile del procedimento di concessione del finanziamento. La domanda di finanzia-

mento, corredata dai documenti richiesti dalla legge, dal presente regolamento e dall'avviso pubblico, potrà essere spedita o consegnata direttamente presso l'Amministrazione Regionale e/o Fondazione, che invierà ricevuta dell'avvenuta presentazione della istanza con la comunicazione dell'avvio del procedimento e con il nominativo del responsabile del procedimento stesso.

2. Copia del presente Regolamento sarà inviata agli Enti pubblici e a tutte le Associazioni competenti in materia che ne faranno richiesta.

3. L'apposito avviso pubblico contenente i termini e modalità di presentazione delle istanze di accesso agli interventi previsti dalla legge sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione e della Fondazione Calabria Etica e reso noto anche mediante comunicati stampa, nonché mediante ogni altra eventuale forma di pubblicità ritenuta utile.

4. Gli enti, imprese, ditte ed associazioni che richiedono i benefici previsti dalla legge devono impegnarsi ad introdurre sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) favorire la massima adesione al sistema di tracciabilità anche attraverso accordi di filiera;

b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità, promuovendone la diffusione;

c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità.

#### **Art. 9**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 19 ottobre 2009

**Loiero**





## MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

### AVVISO AGLI INSERZIONISTI

*Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.*

*Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.*

*Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.*

*In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.*

*Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).*

*Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.*

*Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.*

*Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.*

#### **Vendita:**

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

#### **Prezzi di abbonamento:**

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

#### **Condizioni di pagamento:**

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.